

Silvio Pascucci

AVVOCATO | CONSULENTE LEGALE

Socio SIEDAS

Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo

A Via Piave n. 66 - 00187 Roma

Italian Representative IICAUE 2025

P +971.4.3216260

A 48 Burj Gate, 10th Floor, Downtown, Dubai (EAU)

A 7th Floor - CI Tower - Khalidiya Area - Abu Dhabi

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
D.G. dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione**

A mezzo PEC: dc sii.dag@pec.mef.gov.it

**OGGETTO: errata applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 2024 Sezione AFAM –
SOLLECITO regolarizzazione posizioni lavoratori danneggiati.**

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze,

facendo seguito alle segnalazioni sindacali già formalmente trasmesse a Codesto Ministero ed in particolare alla nota del **Dipartimento AFAM della Federazione Gilda Unams** del 27 gennaio 2026 protocollo 5 B, nonché alle segnalazioni individuali pervenute, da più parti, alle Ragionerie Territoriali, con la presente inoltro formale sollecito per la regolarizzazione delle diffuse criticità concernenti la corresponsione degli arretrati contrattuali e la corretta determinazione dei trattamenti stipendiali a seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 2024, avvenuta, come noto, il 23 dicembre 2025.

Nonostante tali segnalazioni l'applicazione del rinnovo contrattuale mediante i sistemi informativi centrali del MEF nel mese di gennaio 2026 ha prodotto una serie di anomalie non isolate ma sistemiche che risultano comprovate dai cedolini stipendiali dei singoli lavoratori e che evidenziano una errata parametrizzazione delle tabelle contrattuali e delle voci accessorie con conseguente violazione delle disposizioni contrattuali e compressione diretta dei diritti economici dei lavoratori.

In particolare le posizioni su cui pervengono le maggiori segnalazioni di criticità riguardano:

- i professori AFAM incaricati della Direzione di una Istituzione AFAM
- i professori AFAM della classe stipendiale da 35 anni ed oltre

- le Elevate Qualificazioni (ex Direttori amministrativi EP2) AFAM.

Per ognuna di queste categorie si allegano alcuni cedolini stipendiali riferiti al vecchio CCNL 2019/2021 e al nuovo CCNL 2022/2024.

Con riferimento alla prima fattispecie – **professori incaricati della Direzione di una istituzione AFAM** - risulta dal raffronto tra i cedolini di novembre 2025 e gennaio 2026 (v. Allegati 1 e 2) una significativa riduzione dell'indennità di funzioni superiori connessa all'esercizio delle funzioni di Direzione, riduzione che passa da euro 1663,59 a euro 1057,89 con un decremento mensile superiore a seicento euro, circostanza che dimostra come l'algoritmo stipendiale abbia operato una illegittima rideterminazione di una voce strutturale del trattamento economico senza alcuna base normativa o contrattuale.

Dal medesimo raffronto emerge altresì che il totale lordo della retribuzione percepita nel mese di gennaio 2026 risulta inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti nonostante l'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, elemento che conferma l'esistenza di un errore di sistema nella ricostruzione delle competenze e che non può essere giustificato da variazioni individuali o da fattori contingenti.

Con riferimento alla seconda fattispecie – **Professori della classe 35 anni ed oltre** - risulta dal raffronto tra il cedolino di ottobre 2025 e quello di gennaio 2026 (v. Allegati 3 e 4) che il trattamento economico complessivo non è stato adeguato alle nuove tabelle contrattuali e che la struttura delle competenze appare incoerente con la progressione economica prevista dal CCNL.

Inoltre, dalla documentazione fornita ad alcuni professori dalle proprie RTS relativa allo sviluppo della corresponsione degli arretrati sono addirittura emerse differenze negative, talvolta superiori a duemila euro, circostanza che dimostra come il sistema stipendiale abbia generato alcune indebite posizioni debitorie a carico dei lavoratori per effetto di errori imputabili esclusivamente all'amministrazione, situazione che oltre a determinare una perdita economica immediata crea un pregiudizio giuridico consistente nella prospettata richiesta restitutoria.

Con riferimento alla terza fattispecie – **Elevate Qualificazioni ex EP2-Direttori amministrativi** - il cedolino di gennaio 2026, raffrontato a quello di novembre 2025, (v. Allegati 5 e 6) evidenzia una struttura retributiva non coerente con il nuovo ordinamento previsto dal CCNL e in particolare una mancata corretta rideterminazione della posizione economica complessiva e dell'assegno personale, con conseguente violazione delle disposizioni contrattuali relative alla transizione dalle precedenti qualifiche all'area EQ.

Le numerose segnalazioni pervenute e l'analisi congiunta dei cedolini allegati, a titolo esemplificativo, a supporto delle stesse, dimostrerebbe, quindi, l'esistenza di un errore sistemico nella parametrizzazione del sistema stipendiale del Ministero che ha prodotto effetti lesivi generalizzati consistenti nella mancata corresponsione degli arretrati contrattuali, nella riduzione di indennità fondamentali, nella errata applicazione delle progressioni economiche e nella generazione di indebite richieste restitutorie. Tali circostanze integrano una violazione diretta delle disposizioni del CCNL vigente nonché dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e risultano idonee a determinare un danno patrimoniale immediato ai lavoratori oltre che un danno professionale derivante dalla persistente incertezza sulla determinazione del trattamento economico.

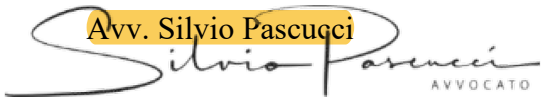
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha più volte affermato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione incontra limiti stringenti quando l'errore sia imputabile esclusivamente all'amministrazione e il lavoratore abbia percepito le somme in buona fede, affermando altresì che in tali ipotesi deve prevalere il principio di affidamento del dipendente e che l'amministrazione è tenuta a procedere alla corretta ricostruzione della posizione economica senza pregiudizio per il lavoratore.

Inoltre il protrarsi dell'erronea determinazione stipendiale espone l'amministrazione a responsabilità risarcitoria sia sotto il profilo del danno patrimoniale immediato sia sotto il profilo del danno da disservizio amministrativo derivante dal malfunzionamento del sistema informatico di gestione del personale, trattandosi di servizio essenziale che incide direttamente sui diritti retributivi dei dipendenti pubblici.

Tutto ciò premesso con la presente, al fine di evitare la proposizione di ricorsi in sede giurisdizionale, si sollecita formalmente Codesto Dipartimento a procedere con la massima urgenza alla verifica tecnica del sistema stipendiale AFAM, alla corretta applicazione delle tabelle contrattuali, alla ricostruzione integrale delle posizioni economiche dei lavoratori assistiti, alla corresponsione degli arretrati spettanti, al ripristino delle indennità illegittimamente ridotte, alla corretta rideterminazione degli assegni personali, nonché alla revoca di qualsiasi procedura di recupero di somme non dovute.

Resta sin d'ora espressamente riservata ogni azione giudiziaria individuale e collettiva per l'accertamento del diritto alle differenze retributive per il risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito e per la tutela di ogni ulteriore posizione giuridica lesa con eventuale segnalazione agli organi competenti in ordine alle responsabilità amministrative connesse al malfunzionamento del sistema stipendiale.

Roma, 18 gennaio 2026

 **Avv. Silvio Pascucci**
AVVOCATO